

**Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del
Centro di Ateneo per la Formazione e l'Innovazione didattica (C.A.F.D.I.)
dell'Università degli Studi di Perugia**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento del Centro di Ateneo per la Formazione Docenti e Innovazione didattica (d'ora in avanti "C.A.F.D.I." oppure "Centro"), Centro di Servizi dell'Università degli Studi di Perugia, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa nazionale e internazionale vigente, dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 2

Funzioni del Centro

1. Il C.A.F.D.I. è un Centro gestionale ai sensi del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. Il Centro è costituito per coordinare, supportare e sviluppare le attività relative alla formazione iniziale degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado; sviluppare le competenze didattiche del personale docente universitario; promuovere azioni di innovazione metodologica e tecnologica della didattica.
3. Con specifico riferimento all'ambito della formazione degli insegnanti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (CAFDI FIIS - Formazione Insegnanti Istituzioni Scolastiche), il Centro:
 - a) organizza e coordina le iscrizioni ai percorsi formativi per la formazione iniziale degli aspiranti insegnanti sulla base della normativa vigente e le eventuali selezioni in ingresso; gestisce i servizi di segreteria, sia didattica sia amministrativa, relative ai corsi in oggetto; coordina le relative attività didattiche, disciplinari e trasversali e le eventuali attività di tirocinio; coordina l'attribuzione delle docenze nei corsi. Per il raggiungimento degli scopi di cui al presente comma, il Centro può avviare iniziative preliminari utili a supportare le attività descritte, oltre a realizzare eventuali altre azioni necessarie allo svolgimento delle proprie attività.
 - b) promuove e realizza iniziative formative e progetti rivolti al mondo della scuola, autonomamente o in collaborazione con i Dipartimenti, i Centri e le altre strutture dell'Ateneo anche nell'ambito di attività convenzionate e conto terzi;

- c) sostiene attività laboratoriali, di tirocinio, di tutorato e di accompagnamento professionale, valorizzando il raccordo tra saperi disciplinari, competenze didattiche e pratica riflessiva;
- d) favorisce il raccordo tra Università, istituzioni scolastiche, Ufficio Scolastico Regionale, amministrazioni pubbliche e altri soggetti del sistema educativo e formativo, promuovendo servizi di informazione, consulenza, orientamento, documentazione, monitoraggio e disseminazione delle esperienze e delle buone pratiche maturate nell'ambito della formazione degli insegnanti.

4. Con specifico riferimento all'ambito del faculty development per lo sviluppo professionale dei docenti universitari (CAFDI TLC - Teaching and Learning Center), il Centro:

- a) promuove lo sviluppo professionale dei docenti universitari mediante iniziative di formazione didattica e di assicurazione della qualità, anche attraverso percorsi iniziali e in servizio rivolti al personale docente universitario, con particolare attenzione all'accompagnamento dei docenti neoassunti e alla diffusione di opportunità formative modulari e progressive a livello individuale, gruppale, d'Ateneo e interateneo;
- b) promuove il benessere accademico della comunità universitaria, individuando e proponendo paradigmi didattici, relazionali e organizzativi che favoriscano la qualità dell'insegnamento, la partecipazione attiva degli studenti, la valorizzazione della professionalità docente e un ambiente di apprendimento inclusivo, equo e attento alle diverse esigenze formative;
- c) sostiene i docenti nella progettazione, riprogettazione e innovazione degli insegnamenti e dei percorsi formativi, promuovendo approcci didattici attivi, inclusivi e accessibili, coerenti con i risultati di apprendimento attesi e con adeguate modalità di verifica e valutazione.

5. Con specifico riferimento all'ambito dell'innovazione didattica e del supporto alla progettazione didattica (CAFDI PID - Progettazione e Innovazione Didattica), il Centro:

- a) progetta, sviluppa, sperimenta e diffonde modelli, metodologie, strumenti e ambienti per l'innovazione della didattica universitaria, e con il supporto delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale; anche nell'ambito di attività convenzionate e conto terzi;
- b) promuove, rileva e documenta pratiche innovative e buone pratiche didattiche sviluppate all'interno dell'Ateneo, mettendo a disposizione repertori, risorse, strumenti e materiali di supporto alla progettazione della didattica;
- c) favorisce sinergie e collaborazioni fra docenti e ricercatori afferenti a diverse aree disciplinari e organizza o partecipa a workshop, incontri di studio,

gruppi di lavoro e reti nazionali e internazionali sui temi della didattica universitaria e dell'innovazione educativa.

6. Il C.A.F.D.I., per una migliore efficacia, ottimizzazione dell'erogazione ed economicità dei servizi, può operare anche in collaborazione con altre Università, enti pubblici e privati, mediante appositi organismi associativi o federati, sulla base di accordi di funzionamento e gestione approvati dall'Università su proposta del Consiglio del Centro.

7. Le risorse assegnate a preventivo al C.A.F.D.I. sono identificate dal budget del Centro e rientrano nel Bilancio unico di Ateneo.

Art. 3

Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- il Consiglio Direttivo;
- il Direttore.

Art. 4

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo del Centro è composto da:

- a) il Direttore che lo presiede;
- b) n. 7 docenti designati dal Senato Accademico, di cui 4 su proposta del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione e che siano espressione della pluralità degli ambiti scientifici e culturali presenti nel Dipartimento e 3 scelti tra i docenti di ruolo dell'Ateneo su proposta del Rettore;
- c) n. 1 rappresentante del personale tecnico amministrativo in servizio presso il C.A.F.D.I. eletto secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo per l'elezione del personale tecnico e amministrativo nei Consigli di Dipartimento ai sensi dell'art. 45 dello stesso in quanto applicabile.

2. Il Consiglio, presieduto dal Direttore, dura in carica 3 (tre) anni accademici.

3. Il Consiglio Direttivo:

- a) svolge funzioni di programmazione e coordinamento delle attività didattiche del Centro;
- b) organizza l'attività del Centro;
- c) propone modifiche al Regolamento del Centro;

- d) delibera sulle materie e nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite;
 - e) esprime parere sulla proposta di budget economico e sulle operazioni di chiusura del Centro nel rispetto del regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria, su iniziativa del Direttore, almeno tre volte l'anno e in via straordinaria, ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o che sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.
5. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dagli articoli da 78 a 82 del Regolamento Generale di Ateneo in materia di funzionamento degli organi collegiali. Il Segretario amministrativo del Centro partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive e di verbalizzazione.
6. Alle sedute del Consiglio possono partecipare, su invito del Direttore e senza diritto di voto, rappresentanti di soggetti pubblici o privati esterni e i Delegati del Rettore competenti per materia; possono altresì partecipare esperti di elevato profilo scientifico o professionale nei settori della formazione degli insegnanti, del faculty development e dell'innovazione.

Art. 5

Il Direttore

1. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore previo parere del Senato Accademico; il Direttore è scelto tra i Docenti di ruolo dell'Ateneo.
2. Il Direttore resta in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinominabile per una sola volta.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore le relative funzioni sono esercitate dal Vicedirettore, nominato dal Rettore su proposta del Direttore e scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Direttore, subentra fino alla nuova nomina, per la gestione ordinaria del Centro il Vicedirettore. Il Direttore nominato successivamente resta in carica solo per la restante parte del triennio accademico.
4. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Centro, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere;
 - b) propone al Rettore la nomina di un Vicedirettore scegliendolo tra i docenti componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) predispone la proposta di budget ed esercita le sue funzioni nel rispetto del regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo e del Regolamento del Centro;

- d) stipula i contratti e le convenzioni deliberate dal Consiglio Direttivo per le prestazioni in collaborazione e per conto terzi;
- e) coordina e sovrintende al funzionamento generale;
- f) promuove e coordina le attività del Centro, vigila sul suo funzionamento, predispone e presenta al Consiglio il piano di sviluppo, il piano dell'attività gestionale, le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale;
- g) presenta, per l'approvazione al Consiglio, una relazione annuale sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro per gli organi dell'Ateneo (Magnifico Rettore, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione);
- h) cura i rapporti con l'Amministrazione dell'Ateneo e svolge tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
- i) esercita poteri di avocazione degli atti del Segretario Amministrativo in casi di particolare necessità ed urgenza, specificamente indicati nella motivazione del provvedimento, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio; può altresì adottare, in casi di necessità ed urgenza motivati, atti di competenza del Consiglio che debbono essere portati a ratifica dello stesso Consiglio nella prima successiva riunione.

Art. 6

Organizzazione amministrativa

1. Al Centro è assegnato, con Decreto del Direttore Generale sentito il Direttore del Centro, un Segretario Amministrativo che è responsabile della gestione e della organizzazione amministrativa ai sensi del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Il Segretario Amministrativo coadiuva il Direttore per gli adempimenti necessari ad assicurare l'esecuzione delle delibere del Consiglio, sottoscrive i contratti di propria competenza relativi a servizi e forniture, espleta i compiti e le funzioni attribuite dai Regolamenti di Ateneo ai responsabili dei centri gestionali. Il Segretario Amministrativo può nominare, tra il personale amministrativo in servizio presso il Centro, un Vicesegretario che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento.
2. Il Centro si avvale del personale tecnico amministrativo a esso assegnato nonché del personale a contratto assunto per specifiche esigenze nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 8

Sede e risorse

1. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione sulla base di apposita convenzione tra il Direttore del Centro e del predetto Dipartimento. La Convenzione disporrà anche in ordine all'assegnazione dei beni mobili e delle attrezzature.

2. Il Centro dispone delle risorse economico-finanziarie assegnate dall'Università, acquisite da terzi (pubblici o privati) e derivanti dalle sue attività istituzionali e commerciali, che gestisce secondo le disposizioni del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e del Regolamento per l'attività conto terzi.

Art. 9

Norma di rinvio e transitoria

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.

2. Il CAFDI succede al CAFDO nei suoi rapporti attivi e passivi e ne integra le attività. Gli organi del CAFDO già nominati alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino alla scadenza del mandato originariamente prevista e il Consiglio viene integrato nella composizione numerica ai sensi dell'art. 4 per la medesima durata.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo on line dell'Ateneo.